



Comune di Firenze 	 Q3 GAVINANA GALLUZZO
---	--

L'estensore	Il Segretario	Il Presidente
Eno Bianchi 	Rossella Ferroni 	Alfredo Esposito 

DELIBERAZIONE N° 30010 /2017

Oggetto: Richiesta di parere proposta di deliberazione n.° 408/2017 - "Regolamento sulla collaborazione tra cittadine, cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani - Approvazione"

UFFICI DI DESTINAZIONE

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Presidente del Consiglio Comunale
- Ufficio Atti del Consiglio
- Assessore di Competenza

ADUNANZA DEL 19.09.2017

- Presiede il Consiglio il Presidente del Q.3 **Alfredo Esposito**,
- Svolge le funzioni di Segretario il Responsabile P.O. Attività istituzionale Q3, **Rossella Ferroni**
- Fungono da scrutatori i consiglieri : **Sesti, Galanti, Dolfi.**
- **Al momento della votazione sono presenti in aula n.°18 Consiglieri.**

Consigliere	Presente	Assenti
BERTI MARTINA	X	
COPPOLARO TOMMASO	X	
DEGL'INNOCENTI FRANCESCO	X	
DOLFI LEONARDO	X	
ESPOSITO ALFREDO	X	
FUSI LILIANA	X	
GALANTI MARTA	X	
MADIAI LUCA	X	
MAGNI LAURA	X	
NUTINI FRANCO	X	
PERINI LETIZIA		X
POGGESI CRISTINA	X	
RIGUTINI STEFANO	X	
SAPIA ANTONIO	X	
SERRI GAIA	X	
SESTI GIOVANNA	X	
TRAVERSI FABIO	X	
TRIVELLIN ELEONORA	X	
VICIANI EMANUELE	X	
TOTALE	18	1



Vista la proposta di deliberazione n.°408/2017 – “Regolamento sulla collaborazione tra cittadine, cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani - Approvazione”

Vista la richiesta della Presidente del Consiglio Comunale prot. 244077 del 31.7.2017 con la quale viene richiesto il previsto parere al C.d.Q.3;

Visto l'art.49 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 27 comma 3 del Regolamento dei Consigli di Quartiere;

Viste le osservazioni presentate dal Gruppo PD durante lo svolgimento del Consiglio;

Viste le osservazioni presentate dal Gruppo Forza Italia

Viste le osservazioni presentate dal Gruppo Sinistra Italiana;

Viste le osservazioni presentate dalla Consigliera Trivellin;

Visti gli interventi dei Consiglieri nel corso della seduta e la discussione che ne è scaturita;

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione n.° 408/2017 – “Regolamento sulla collaborazione tra cittadine, cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani - Approvazione”

Eseguita la votazione si hanno i seguenti risultati

Consigliere	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
BERTI MARTINA	X	X		
COPPOLARO TOMMASO	X	X		
DEGL'INNOCENTI FRANCESCO	X	X		
DOLFI LEONARDO	X	X		
ESPOSITO ALFREDO	X	X		
FUSI LILIANA	X	X		
GALANTI MARTA	X	X		
MADIAI LUCA	X			X
MAGNI LAURA	X			X
NUTINI FRANCO	X	X		
PERINI LETIZIA	ASSENTE			
POGGESI CRISTINA	X	X		
RIGUTINI STEFANO	X	X		
SAPIA ANTONIO	X	X		
SERRI GAIA	X		X	
SESTI GIOVANNA	X			X
TRAVERSI FABIO	X	X		
TRIVELLIN ELEONORA	X	X		
VICIANI EMANUELE	X	X		
TOTALE	18	14	1	3



IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 3 DELIBERA

di esprimere parere favorevole a maggioranza dei votanti alla proposta di Deliberazione n.°408/2017 - "Regolamento sulla collaborazione tra cittadine, cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani - Approvazione" con le seguenti osservazioni :

Premessa l'importanza di agevolare la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani anche adottando uno specifico regolamento comunale che contenga gli strumenti necessari per incentivare questa sinergia.

Considerato che in tal modo viene valorizzato il principio di sussidiarietà orizzontale, ex art. 118 della Costituzione, che ha aperto la strada ai regolamenti per il recupero, la ri-generazione, la cura e la tutela dei beni comuni, tramite progetti di gestione aperti e condivisi, utilizzando il metodo della partecipazione attiva per comporre i diversi interessi su un piano di collaborazione condivisa.

Esprimiamo parere favorevole a tale regolamento segnalando alcuni punti di criticità:

- 1) Si ravvisa un'eccessiva rigidità delle regole e dei vincoli per la costituzione di un patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, rispetto agli obiettivi che questo si pone, tra cui quello di facilitare ed incentivare la partecipazione di cittadini attivi.
- 2) All'art. 3 comma 1 lettera f), alla definizione di **Sostenibilità**, aggiungere alla fine del periodo "*e sociali*"; alla lettera h), alla definizione di **Adeguatezza e differenziazione**, sostituire "*adeguate*" con "*commisurate*"; alla lettera i), alla definizione di **Informalità**, aggiungere alla fine del periodo "*dell'attività amministrativa*".
- 3) All'art. 4 comma 3, alla fine del periodo aggiungere "*Qualunque controversia sarà regolata secondo la legge vigente*".
- 4) All'art. 11 comma 4, aggiungere alla fine del periodo "*da parte di altri cittadini. Resta inteso che altre proposte saranno prese in considerazione solo in caso di esito sfavorevole*".
- 5) All'art. 12 comma 4, aggiungere alla fine del periodo "*ma potrà essere valutato ai fini di un successivo patto di collaborazione*".
- 6) Concordando con la proposta di modifica proveniente dal "Forum Civism Beni Comuni" e vista la forte valenza sociale delle azioni dei cittadini, nel perseguire gli obiettivi di cura,



gestione condivisa e ri-generazione dei beni comuni urbani, si richiede di valutare la possibilità di prevedere incentivi e sgravi fiscali, sostituendo l'attuale art. 16, rubricato: **“Forme di riconoscimento per le azioni realizzate”**, con il seguente: **“Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali”**

1. *“Ai sensi dell’art. 24, Legge 11 Novembre 2014, n. 164, il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell’ambito dei patti di collaborazione”.*

2. *“Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione che richiedono l’occupazione di suolo pubblico sono escluse dall’applicazione del canone del Regolamento C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse”.*

3. *“Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l’applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento, qualora ricorrano le seguenti condizioni:*

a) si tratti di iniziative occasionali;

b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

4. *“Il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento”.*

7) All’art. 21 del presente regolamento, denominato: **“Prevenzione dei rischi e responsabilità”**, si possono ravvisare obblighi e profili di responsabilità troppo gravosi per i cittadini attivi, quali il richiamo dell’ultimo comma dell’art. 21 alla figura del Custode, ex art. 2051 c.c., che possono fortemente disincentivare l’utilizzo dei patti di collaborazione.

Si può ritenere che il comma 3 dell’art. 21, che così recita: *“Le cittadine e i cittadini attivi che collaborano con l’Amministrazione alla cura, gestione condivisa e ri-generazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività”*, possa vedere l’aggiunta del termine **“grave”**, dopo la parola **“colpa”**.

Così facendo si può constatare che sia sufficiente questa tipologia e fattispecie di responsabilità, eliminando il comma 4, con il relativo richiamo alla figura e alla qualifica del Custode, ex art. 2051 c.c., per i cittadini attivi. Se tale comma viene mantenuto, si può prevedere l’aggiunta, alla fine del periodo, di *“salvo il caso di colpa lieve”*.



8) Amministrazione Condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente ai cittadini, cittadini e amministrazione di svolgere, su un piano paritario, attività di interesse generale.

9) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con le cittadine e i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e nella analisi costi-benefici, il valore sociale delle esperienze e dei benefici per la comunità prevale sulle valutazioni economiche.

10) Proporzionalità: L'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione semplificando al massimo il rapporto con le cittadine e i cittadini attivi.

11) Proposte di collaborazione: al fine di garantire che gli interventi di cittadine e cittadini attivi per la cura di beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune che dovrà essere manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.

L'ufficio per l'Amministrazione condivisa per lo svolgimento delle attività si avvale della collaborazione di un "tavolo" composto dai soggetti coinvolti e dai rappresentanti del/dei Quartieri territorialmente interessati.

12) Informazioni aggiuntive: Qualora si ritenga che le informazioni siano carenti l'ufficio competente potrà chiedere eventuali informazioni integrative.

13) Agevolazioni: i patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che le cittadine ed i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.

Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra le cittadine e i cittadini attivi e l'Amministrazione.

Il Comune nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs.15.12.1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'art.5 del presente Regolamento.

14) Art.5 - comma j - aggiungere, a chiusura del comma : "e quartieri" (Le modalità del monitoraggio periodico attraverso un tavolo congiunto tra tecnici del Comune, cittadine e cittadini coinvolti e quartieri).

Art. 10 - comma 4 - aggiungere dopo il punto : "nonché dai singoli Quartieri competenti per territorio"



15) Eliminare la responsabilità di custodia ex art. 2051 c.c. inserendo nel patto delle specifiche clausole di responsabilità sulla base della natura dell'attività di collaborazione.

Il Segretario verbalizzante

Rossella Ferroni

Il Presidente Q.3

Alfredo Esposito